



DISPOSIZIONI ORGANICHE PER LA VALORIZZAZIONE, LA PROMOZIONE E LA TUTELA DEL MADE IN ITALY

Art. 44

Associazioni dei produttori

Le associazioni dei produttori di cui all'articolo 43 possono essere costituite in qualsiasi forma giuridica, purché perseguano tra gli scopi sociali quello della valorizzazione del prodotto oggetto del disciplinare. Esse operano in maniera trasparente, aperta e non discriminatoria e consentono a tutti i produttori del prodotto designato dall'indicazione geografica di aderire all'associazione in qualsiasi momento. Le associazioni dei produttori esercitano i poteri e i compiti seguenti:

- a) elaborano il disciplinare di cui all'articolo 45 ed effettuano controlli interni che garantiscono la conformità delle fasi di produzione al disciplinare;
- b) possono esperire azioni legali intese a garantire la protezione dell'indicazione geografica e di qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale che sia direttamente collegato al prodotto;
- c) promuovono iniziative di sostenibilità, comprese nel disciplinare o separate da quest'ultimo;
- d) intraprendono azioni per migliorare le prestazioni dell'indicazione geografica.

Versione in vigore dal 27 dicembre 2023 secondo Normativa, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy
Estremi	Legge 27 dicembre 2023, n. 206
Titolo	V — Tutela dei prodotti made in Italy
Capo	I — Prodotti non agroalimentari a indicazione geografica protetta
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/disposizioni-organiche-per-la-valorizzazione-la-promozione-e-la/art-44-associazioni-dei-produttori>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it